



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 317

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 28.11.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Serie A2 Elite Maschile

GARA DEL 18/10/2025: ASD ATLETICO CANICATTI' 5 - ASD SOVERATO FUTSAL

Reclamo proposto da: ASD SOVERATO FUTSAL

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. SOVERATO FUTSAL. avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il ricorso depositato nei termini la A.S.D. SOVERATO FUTSAL ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse inflitta all'Atletico Canicattì la punizione sportiva della perdita della gara per irregolarità del campo di gioco sul quale si è disputato l'incontro in epigrafe.

Lamenta la ricorrente la non conformità delle dimensioni relative all'area di gioco (mt. 34 di lunghezza e mt. 17 di larghezza) rispetto alle misure minime indicate nel C.U. n. 1070 del 16.05.2025 nonché nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in virtù del fatto che, la Società Atletico Canicattì 5, non avrebbe potuto beneficiare di alcuna deroga e ciò in quanto la predetta è società 'ri pescata' e non neopromossa;

Il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, non avrebbe potuto essere derogato da un Comunicato Ufficiale, avente quest'ultimo carattere amministrativo, interpretativo e non normativo.

Inoltre a livello di sicurezza l'impianto utilizzato non avrebbe rispettato neppure le misure minime dettate a garanzia della sicurezza dell'area di gioco all'art. 5 'Campo per destinazione' del CU 1070, per le seguenti irregolarità: non conformità tra la linea laterale e la postazione del cronometrista; distanza insufficiente tra le panchine e la linea laterale di gioco; posizione delle panchine dei giocatori in prossimità della linea laterale; pali delle porte parzialmente interni al rettangolo di gioco per insufficiente spazio rispetto al muro retrostante; assenza di protezioni di gomma su ostacoli e strutture fisse poste a distanza inferiore a quella minima dettata, ivi comprese ringhiere metalliche a meno di un metro dalla linea laterale del campo di gioco e sprovvisti di qualsivoglia protezione. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, let. c) e 67, comma 4, del C.G.S. il Giudice Sportivo può giudicare della "regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri



casi simili" a condizione che il ricorso degli interessati sia "preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio gara, dalla società all'arbitro".

Quanto alla prima doglianza indicata nel ricorso, dalla lettura del referto di gara si evince che, a seguito della riserva scritta presentata dalla a.s.d. Soverato Futsal all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro, i tre ufficiali di gara hanno proceduto mediante strumentazione ad effettuare le misurazioni dell'area di gioco con le seguenti risultanze: "Lunghezza mt.34,20 - larghezza mt 17,03".

All'esito delle misurazioni del terreno di gioco il dirigente della squadra locale consegnava all'arbitro l'autorizzazione rilasciata dalla Divisione Calcio a Cinque in data 30/09/2025 all'utilizzo dell'impianto in questione e pertanto consentiva la disputa dell'incontro.

Sulla base, pertanto, delle rilevazioni indicate dall'arbitro emerge che il campo presso il quale si è disputato l'incontro è conforme ai requisiti minimi previsti dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, rispettando anche le misure minime indicate alla Regola 1 punto 3 (DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO) in forza del quale per le gare non internazionali le dimensioni minime consentite sono 25mt (Lunghezza linea laterale) e 16 mt (Larghezza linea di porta).

In riferimento alle diverse misure prescritte sia Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che dalla Divisione Calcio a Cinque nel Comunicato Ufficiale N. 1070 del 16/05/2025, a sua volta richiamato nel C.U. 01/2025, relative al Campionato Nazionale Serie A2 Elite maschile, secondo cui le misure minime sono di mt36,86 per la lunghezza e mt. 17,46 per la larghezza, valga quanto segue.

A seguito di informazioni e chiarimenti agli Uffici competenti, è emerso che la Divisione Calcio a Cinque ha concesso in epoca antecedente la disputa dell'incontro (in data 30/09/2025) apposita deroga alla ASD Atletico Canicattì per l'utilizzo nel campionato di Serie A2 Elite durante la stagione sportiva 2025-2026 dell'impianto in questione (Palazzetto Sport S. Livatino), con l'effetto quindi di rendere non applicabili nel caso di specie le misure più restrittive indicate nel C.U.1070 e nel Regolamento della LND rispetto a quelle indicate nel Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Quanto, infine, alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente nel ricorso in esame aventi ad oggetto le asserite irregolarità del Campo per destinazione (non conformità tra la linea laterale e la postazione del cronometrista; distanza insufficiente tra le panchine e la linea laterale di gioco; posizione delle panchine dei giocatori in prossimità della linea laterale; pali delle porte parzialmente interni al rettangolo di gioco per insufficiente spazio rispetto al muro retrostante; assenza di protezioni di gomma su ostacoli e strutture fisse poste a distanza inferiore a quella minima dettata), le stesse sono inammissibili in questa sede in quanto non indicate *ab origine* nella riserva scritta presentata all'arbitro prima dell'inizio dell'incontro.

Come premesso il Giudice sportivo può conoscere delle relative controversie relative alla regolarità del campo di gioco solo a condizione che il ricorso degli interessati sia stato preceduto da **specifica** riserva scritta presentata, prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro.

Si tratta di una precisa condizione di procedibilità, la cui assenza è non ovviabile a posteriori, in quanto finalizzata a dare ingresso alle



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



verifiche tese, in caso di conferma della non regolarità all'esito dei necessari rilievi metrici, a impedire lo svolgimento della gara.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 159 del 21/11/2025
si decide:

dichiara infondato il ricorso, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro:

A.S.D. ATLETICO CANICATTI' 5 - A.S.D. SOVERATO FUTSAL 2 - 2

La tassa di reclamo viene addebitata.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(**Avv. Massimiliano De Renzis**)

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/11/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia